

WHISTLEBLOWING: DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E PROCEDURALE

1) CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura organizzativa (la “**Procedura Whistleblowing**”) è stata redatta dalla Fondazione La Biennale di Venezia (la “**Fondazione**” o “**La Biennale**”), nel rispetto (i) delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (il “**Decreto**”), nonché (ii) di quanto previsto dalle Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (le “**Linee Guida**”) approvate, ai sensi dell’art. 10 del Decreto, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“**ANAC**”) con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

La Procedura Whistleblowing ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Fondazione.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING

2.1 Ambito di applicazione soggettivo

I soggetti che potranno inviare segnalazioni e beneficiare delle misure di protezione previste dal Decreto sono i seguenti: i dipendenti delle amministrazioni pubbliche; i dipendenti degli enti pubblici economici; i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; i lavoratori autonomi; i lavoratori o i collaboratori; i liberi professionisti e i consulenti; i volontari e i tirocinanti; gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche nei seguenti casi: quando il rapporto giuridico che qualifica il segnalante e lo lega a La Biennale non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Inoltre, mette conto evidenziare che l'art. 3, comma 5 del Decreto ha esteso l'ambito di applicazione soggettivo delle misure di protezione anche ai seguenti soggetti (i "**Soggetti Collegati**"):

- i facilitatori, ovvero coloro che, operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, lo coadiuvano nel processo di segnalazione;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

2.2 Ambito di applicazione oggettivo

Le violazioni che possono essere rese oggetto di segnalazione ai sensi del Decreto devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni, o informazioni sulle violazioni (commesse o che potrebbero essere commesse) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione La Biennale di Venezia e di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo all'interno della Fondazione. Ciò che rileva è l'esistenza di una relazione qualificata tra il

segnalante e la Fondazione La Biennale di Venezia nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o passate.

Le segnalazioni possono riguardare: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; comportamenti tenuti in violazione del Codice Etico della Fondazione, degli obblighi derivanti dal Codice Disciplinare del Contratto Integrativo Aziendale e dal CCNL vigente ed applicabile, violazioni delle procedure operative, delle disposizioni contenute nel Piano Triennale Anticorruzione e nel modello di organizzazione e di gestione, previsto dal D.lgs. 231/2001 adottato dalla Fondazione (il "**Modello 231**"), azioni suscettibili di arrecare danni patrimoniali o danno all'immagine de La Biennale ed azioni che siano, anche indirettamente, pregiudizievoli per la Fondazione e per l'utenza in generale.

Le disposizioni di cui al Decreto e la presente Procedura Whistleblowing non si applicano alle (a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; (b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (di cui alla parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto e (c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3) I CANALI ATTRAVERSO CUI PUÒ ESSERE TRASMESSA LA SEGNALAZIONE

3.1 I canali segnalazione interna

La Fondazione ha attivato, in conformità a quanto indicato dal Decreto, diversi canali di segnalazione interna che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

È rimessa alla discrezione del segnalante la scelta relativa al canale di segnalazione interno da utilizzare.

In particolare, egli può fruire:

- della piattaforma informatica reperibile seguente link:
<https://whistleblowing.labiennale.org>;
- della possibilità di trasmettere una segnalazione cartacea (consegnandola personalmente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (il "RPCT") o facendola pervenire allo stesso tramite posta) o una mail (indirizzata esclusivamente al RPCT);
- della possibilità di richiedere un incontro diretto con il RPCT.

I canali di segnalazione interna sopra esposti sono stati predisposti da La Biennale al fine di garantire le tutele previste dal Decreto a protezione del segnalante e delle informazioni da questi rese in fase di segnalazione. In particolare, la piattaforma informatica, grazie all'implementazione di strumenti di crittografia, permette di separare dalla narrazione dei fatti i dati relativi all'identità del segnalante. Le segnalazioni interne presentate a un soggetto diverso dal RPCT, devono essere trasmesse a quest'ultimo, entro sette giorni dal loro ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante. Si evidenzia tuttavia che, per una loro più corretta gestione, è necessario che sia

indicato chiaramente nell'oggetto, a cura del segnalante, che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

3.2 Altri canali

Se non può o non vuole effettuare la segnalazione attraverso uno dei canali interni, il segnalante può decidere di:

- effettuare una segnalazione esterna ad ANAC ai sensi dell'art. 7 del Decreto e al ricorrere dei requisiti richiesti dall'art. 6 del medesimo Decreto;
- divulgare pubblicamente la segnalazione ai sensi dell'art. 15 del Decreto;
- se del caso, denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria o contabile.

Le condizioni richieste dal menzionato art. 6 del Decreto per il ricorso alla segnalazione esterna da parte del segnalante, in particolare, sono le seguenti:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4) IL DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Fondazione ha nominato, quale destinatario delle segnalazioni, il RPCT, con l'affidamento in favore di quest'ultimo del compito di gestire il canale di segnalazione interna.

5) CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. In particolare la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- iscrizione al sistema di segnalazione;
- descrizione precisa del fatto;
- circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere il fatto segnalato;
- eventuali altri soggetti che possano riferire sul fatto oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza del fatto segnalato e ogni altra informazione che possa essere di utilità per il riscontro del fatto segnalato.

6) TUTELA DEL SEGNALANTE

È assicurata la riservatezza della identità del segnalante in ogni fase della procedura e coloro che ricevono o sono coinvolti, anche se accidentalmente, nella gestione della segnalazione sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Il Decreto, all'art. 12, sancisce che l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali e che *"le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse"*. Il predetto Decreto impone, poi, all'ente che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive in ragione della segnalazione.

La riservatezza sull'identità della persona segnalante (e su qualsiasi altra informazione o documentazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità) viene tutelata prevedendo che la stessa possa essere

rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, solo con il consenso espresso della persona segnalante (art. 12, co. 2 del Decreto).

La riservatezza del segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare (art. 12, commi 3, 4 e 5 del Decreto):

- nell'ambito del procedimento penale, durante le indagini preliminari, nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, sino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il comma 6 del medesimo art. 12 del Decreto prevede, inoltre, che per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, è necessaria anche una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, nei seguenti casi:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Infine, la tutela della riservatezza è garantita anche al facilitatore che assiste il segnalante e a soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel

rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei conti.

Nelle procedure di segnalazione interna la persona segnalata può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Corollari della tutela della riservatezza sull'identità del segnalante sono:

- la previsione di procedure per il trattamento delle segnalazioni mediante sistemi di gestione informatizzata delle stesse con ricorso a strumenti di crittografia;
- la garanzia di riservatezza sull'identità del segnalante durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione;
- l'onere di oscuramento dei dati personali relativi al segnalante ma anche di quelli la cui identità deve rimanere riservata ai sensi del Decreto qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti non autorizzati al trattamento debbano essere messi a conoscenza della segnalazione;
- la sottrazione della segnalazione e della documentazione a essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. 33/2013 (art. 12, comma 8 del Decreto);
- l'impossibilità per il soggetto segnalato e per le persone menzionate nella segnalazione di risalire all'identità del segnalante tramite richiesta al titolare del trattamento e reclamo al Garante della Privacy come prevedono gli artt. 15 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e in tal senso si intende integrato il Codice Etico e il Codice disciplinare de La Biennale di Venezia. Nell'eventuale procedimento disciplinare, a seguito di segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo esplicito consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Tale circostanza, della quale sarà fornita adeguata motivazione nell'ambito del procedimento, sarà valutata dal RPCT.

L'autore della segnalazione è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare. Nei suoi confronti non è consentita né tollerata alcuna misura discriminatoria o forma di ritorsione, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione a seguito di segnalazione ne dà notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutatane la fondatezza, assumerà le iniziative ritenute più adeguate.

7) SISTEMA TECNOLOGICO INFORMATICO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema tecnologico-informatico che garantisce:

- a) la corretta identificazione dell'autore della segnalazione;
- b) l'invio della segnalazione attraverso un modulo precaricato e reso disponibile da La Biennale di Venezia, nel quale sono altresì specificate le modalità di compilazione e di invio della segnalazione; detto modello garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato;
- c) la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei solo casi consentiti;
- d) la tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione;
- e) la tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- f) la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e degli eventuali soggetti segnalati e coinvolti;
- g) le comunicazioni tra il Responsabile della corruzione ed il segnalante (identificato con codice sostitutivo di cui alla precedente lett. C),

- avvengono, nel rispetto della protezione e dell'anonimato di quest'ultimo, solo attraverso l'applicativo tecnologico-informatico;
- h) un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;
 - i) la gestione delle informazioni e il trasporto dei dati attraverso l'adozione di un protocollo sicuro "https";
 - j) di fornire una risposta, su richiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini previsti per la conclusione dell'istruttoria o consentire al soggetto segnalante di verificare lo stato di avanzamento della pratica;
 - k) la conservazione a norma di legge dei dati e dei documenti oggetto della segnalazione.

8) PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione; esso si sviluppa attraverso le seguenti principali fasi:

- a) il segnalante si accredita nell'applicativo tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni;
- b) il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile da La Biennale di Venezia all'interno dell'applicativo tecnologico-informatico e riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione da parte dell'applicativo tecnologico-informatico, un codice sostitutivo utile per i successivi accessi;
- c) la segnalazione arriva direttamente al RPCT, il quale la prende in carico per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, chiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele; in relazione al contenuto della segnalazione, effettua verifiche, indagini amministrative e accessi;
- d) il RPCT può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in

relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Consiglio di Amministrazione, direttore della Direzione interessate, Ufficio Risorse Umane, Autorità Giudiziaria, Corte dei conti;

- e) il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando il codice identificativo ricevuto;
- f) il procedimento di gestione di dette segnalazioni dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, salvo sospensione dei termini per acquisizione documentazioni e/o indagini amministrative conseguenti ai fatti oggetto di segnalazione.

9) VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono di competenza del RPCT, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà a comunicare l'esito dell'accertamento oltre all'adozione tempestiva dei provvedimenti di sua competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare, in presenza dei relativi presupposti.

10) MISURE DI PROTEZIONE

10.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante

Ferma restando la responsabilità penale del segnalante qualora una segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto, mette conto evidenziare che è obbligo del segnalante effettuare le segnalazioni in buona fede.

Il Decreto prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del segnalante e della persona coinvolta dalla segnalazione;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se
 - al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione; e
 - sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 10.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura Whistleblowing).

10.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a) al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto;

- b) la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di segnalazione anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) il mutamento di funzioni;
- c) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

11) SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del segnalante o delle Persone Collegate in relazione a segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura Whistleblowing e dal Decreto;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

12) RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La tutela del segnalante non può essere assicurata, e resta ferma la sua responsabilità, nel caso in cui la segnalazione configuri un'ipotesi di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. Allo stesso modo, come previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001, il segnalante sarà responsabile anche delle segnalazioni che siano infondate ed inoltrate con dolo o colpa grave.

Qualora, a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante.

La Fondazione darà ampia diffusione dei contenuti del presente documento al proprio personale tramite il RPCT e i Responsabili di sede o servizio.